

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

SUPPLEMENTO

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

### 438° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

————

#### INDICE

##### **Commissioni permanenti**

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro ..... *Pag.* 3



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1990

198<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di stato per le finanze Senaldi.**La seduta inizia alle ore 17.***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034)**

**Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) - Nuovo esame (1892-bis)**

**Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributarie (parte non stralciata) - Nuovo esame (1897)**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore Beorchia fa presente che l'esame del disegno di legge n. 2034, peraltro già iniziato presso la 6<sup>a</sup> Commissione, prosegue congiuntamente all'esame dei disegni di legge n. 1892-bis e 1897 (quest'ultimo per la parte non stralciata) essendo questi ultimi due provvedimenti rinviati in Commissione in quanto connessi al disegno di legge n. 2034. Poiché il contenuto dei disegni di legge nn. 1892-bis e 1897 (per la parte non stralciata) sono stati sostanzialmente recepiti nel decreto-legge n. 414 del 1989, propone di adottare come testo base per l'ulteriore seguito dei lavori il testo del decreto-legge n. 414 del 1989.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Prende la parola il senatore Diana per illustrare una serie di emendamenti tendenti a correggere alcune disposizioni presenti nel decreto-legge che si rivelano particolarmente penalizzanti per un settore, quale quello agricolo, già attraversato da crisi e difficoltà. In particolare l'emendamento 1 precisa il carattere innovativo delle modifiche apportate alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di

imposizione dei redditi in agricoltura. Più specificatamente si vuole evitare che venga avvalorata l'interpretazione da sempre sostenuta da parte dell'Amministrazione finanziaria in materia di deducibilità dei contributi agricoli unificati e che ha dato origine ad un notevole contenzioso.

L'emendamento 1.1 e il subordinato 1.2, peraltro, tendono ad eliminare totalmente i limiti che sono stati posti dal decreto-legge alla deducibilità dei contributi agricoli unificati e degli interessi sui mutui agrari.

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 mirano a limitare la indeducibilità degli interessi sui prestiti agrari ai soli mutui di esercizio o a quelli a tasso agevolato. L'emendamento 1.6 incide invece sulla possibilità di dedurre i contributi agricoli dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per la gestione di propria competenza. L'emendamento 1.7 sopprime la disposizione contenuta nel decreto-legge che riconduce nell'ambito dell'imposizione sui redditi da fabbricato i redditi prodotti da alcuni tipi di fabbricati rurali. Qualora l'orientamento del Governo venisse confermato sarebbe opportuno, come viene stabilito dal successivo emendamento 1.8, riferirsi, ai fini della tassazione dei fabbricati rurali, non ad un criterio soggettivo, legato alla natura delle persone che utilizzano il fabbricato stesso, ma ad un criterio oggettivo, legato alla connessione della costruzione rurale all'attività dell'azienda agricola. L'emendamento 1.9 interviene infine nel settore dell'agriturismo, affinché non venga sottoposto alle nuove imposizioni previste dal decreto-legge.

Interviene quindi il senatore Favilla il quale illustra l'emendamento 1.10 che, fermo restando il principio stabilito dal decreto-legge di poter usufruire della procedura di ammortamento anticipato una sola volta per tutta la durata di utilizzazione economica del bene, precisa che tale procedura può essere posta in essere anche da parte di un utilizzatore successivo, qualora il primo utilizzatore non abbia operato alcun ammortamento anticipato.

Ha poi la parola il senatore Garofalo il quale illustra alcuni emendamenti (1.11 e 1.12) tra loro strettamente connessi: il primo intende sopprimere la facoltà attribuita al Ministro delle finanze di variare la misura massima degli ammortamenti anticipati, mentre il secondo tende a modificare la misura massima stessa da due volte a una volta e mezza, prevedendo inoltre un trattamento agevolato per le piccole e medie imprese e per quelle artigiane.

Il senatore Leonardi illustra, a sua volta, l'emendamento 1.13 tendente a differenziare la misura massima di ammortamento anticipato tra i beni strumentali con alto contenuto tecnologico e direttamente utilizzati nel processo produttivo e quelli utilizzati solo indirettamente nel processo stesso.

Il senatore De Cinque illustra poi due emendamenti modificativi del comma 1, lettera e) (1a e 1b) strettamente connessi in quanto ambedue finalizzati allo scopo di estendere all'ammortamento di tutti i beni, nuovi ed usati, la norma introdotta dal decreto-legge che prevede di determinare in dodicesimi le quote di ammortamento per i beni entrati in funzione in corso d'anno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore Diana illustra due emendamenti (2.1 e 2.2), il primo soppressivo dell'intero articolo e l'altro soppressivo dei commi 1 e 2.

Il senatore Garofalo dà poi conto di un emendamento (2.3) che, al primo comma, lettera a), prevede di estendere la disposizione ivi prevista anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Il senatore Favilla illustra un emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 (2.0.1) tendente a differire ulteriormente, al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990, l'effetto della disposizione del Testo Unico che disciplina i criteri di computazione degli interessi derivanti da prestiti, fatti nell'esercizio di impresa, diversi da quelli ai dipendenti, alla clientela, e ai soci che prestano una loro attività nelle società di persone.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Favilla illustra un emendamento 3.1 tendente a sopprimere la lettera a), concernente il calcolo del prorata nell'IVA, poichè risulta in contrasto con gli orientamenti comunitari espressi in materia.

Ha poi la parola il senatore De Cinque che illustra due emendamenti (3.a e 3.b) in materia di rimborsi IVA: il primo sostitutivo della lettera b) tende a limitare i rimborsi stessi unicamente nel caso siano inferiori all'importo di lire 2 milioni, nulla modificando in relazione agli altri aspetti della normativa; il secondo intende consentire agli operatori economici il recupero del loro credito d'imposta, qualora la stessa situazione si verifichi anche l'anno successivo.

Il senatore Garofalo illustra poi un emendamento (3.2) che alla lettera b) sopprime il riferimento all'importo superiore a 5 milioni.

Il senatore Favilla dà poi conto degli emendamenti 3.3 e 3.4 che, modificando la lettera b), mirano ad eliminare alcuni effetti penalizzanti della disciplina introdotta in materia di rimborsi IVA nel settore dell'esportazione e per altre categorie di creditori IVA abituali.

Il senatore Brina illustra a sua volta l'emendamento 3.5 che, alla lettera b), capoverso d), aggiunge dopo le parole «dell'articolo 7» le altre «e dell'articolo 74, comma 1 e 2».

Il senatore Favilla illustra poi l'emendamento 3.6 volto ad aggiungere una lettera f), dopo la lettera e), introducendo una nuova deroga alla disciplina generale nel caso di associazioni, anche non aventi personalità giuridica, senza finalità di lucro, istituite per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Il senatore Marniga dà conto poi di un emendamento (3.7) volto ad ampliare i casi di deroga dalla disciplina generale in materia di rimborsi, nel caso il contribuente effettui operazioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto sull'IVA.

Ha poi la parola il senatore Favilla che illustra l'emendamento 3.8, di natura interpretativa e tendente ad estendere la nuova disciplina in materia di rimborsi anche a quelli richiesti dagli enti e dalle società controllanti.

Il senatore Beorchia dà poi conto dell'emendamento 3.0.1 che intende aggiungere un articolo dopo l'articolo 3: con esso si vuole prorogare l'attuale sistema di agevolazioni IVA previsto a favore dei territori del Mezzogiorno colpiti da calamità naturali.

Il presidente Berlanda osserva che tale emendamento dovrebbe essere considerato nell'ambito degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore Favilla illustra una nuova formulazione (5.1) del comma 5 volto ad individuare una nuova configurazione per le somme da corrispondere alle Camere di Commercio per l'anno 1990, in sostituzione dei tributi soppressi.

Dopo che il senatore Garofalo ha illustrato l'emendamento 5.2 soppressivo del comma 7, il senatore Favilla dà a sua volta conto di un emendamento (5.3) volto ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 5: con esso si intende ridurre dal 20 al 10 per cento la tassa sulle operazioni a premio.

Il senatore Garofalo illustra un emendamento (5.5) aggiuntivo di un ulteriore comma all'articolo 5 con il quale si intende dare corretta interpretazione ad un'ipotesi di esenzione IVA in caso di prestazioni di trasporto pubblico urbano.

Un analogo emendamento (5.4) viene illustrato dal senatore Favilla.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore Garofalo illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2, il primo tendente ad escludere la materia degli olii minerali dal nuovo sistema di adeguamento della misura di alcuni tributi alle variazioni dei prezzi, previsto nel medesimo comma 1, mentre il secondo, sostitutivo del comma 2, prevede che l'ammontare della rivalutazione dei tributi venga determinata in sede di legge finanziaria.

Sempre il senatore Garofalo illustra un emendamento (6.3) soppressivo del quarto e quinto comma, mentre il senatore Cavazzuti dà conto di un proprio emendamento (6.4) soppressivo del comma 4.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore Cavazzuti illustra un ulteriore emendamento (7.1) mirante ad estendere le disposizioni agevolative previste dal comma 3, alle operazioni di acquisto di pubblicazioni estere, regolarmente inventariate, poste in essere dalle biblioteche universitarie.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 7.2 che intende precisare meglio le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 4.

Interviene successivamente il senatore De Cinque per illustrare gli emendamenti 7.a e 7.b sostitutivi rispettivamente del comma 1 e del comma 2: le modifiche proposte mirano ad anticipare dal giorno 22 al giorno 20 i soli versamenti IVA effettuati tramite il servizio per la riscossione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore Diana illustra l'emendamento 10.1 volto a differire al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1991 l'effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento in esame.

Il senatore Favilla illustra poi l'emendamento 10.2 tendente ad estendere l'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame anche al periodo di imposta relativo all'anno 1988.

Il senatore De Cinque illustra l'emendamento 10.a volto ad eliminare alcuni inconvenienti, in materia di imposta di registro, che si sono registrati successivamente all'emanazione del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge n. 384 del 1989.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione.

Il senatore Garofalo illustra tre emendamenti dei senatori comunisti (A, B, C,) tendenti ad introdurre tre distinti articoli aggiuntivi, riguardanti agevolazioni IVA per l'assegnazione di alloggi da parte di cooperative e loro consorzi in favore dei propri soci.

Il senatore Marniga illustra poi un emendamento (D) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, in materia di regime IVA applicabile alle cessioni e

prestazioni di servizi resi allo Stato, agli altri organi dello Stato e ad altri enti pubblici.

Il senatore Favilla dà conto poi di un ulteriore emendamento (E) volto ad introdurre una differenziazione nella misura delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica introdotta con il decreto-legge n. 332 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 1989.

Ha quindi la parola il senatore Brina che illustra l'emendamento (F) modificativo del regime IVA per le operazioni di vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici di persone.

Interviene quindi il senatore Diana il quale illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica

premessi che:

per le cessioni di prodotti agricoli la detrazione dell'IVA è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione di determinate percentuali di compensazione;

per il settore zootecnico (bovini, suini e latte) tale percentuale era stabilita nella misura del 14 per cento fino al 31 dicembre 1988 e del 12 per cento limitatamente all'anno 1989;

sulla base delle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1990, deve essere applicata la percentuale del 10 per cento;

considerato che:

dall'inizio degli anni '80 gli allevamenti zootecnici in Italia registrano nel loro insieme una crisi strutturale sulla quale incide pesantemente la concorrenza esercitata dalle produzioni provenienti in particolare da alcuni Stati europei;

tale concorrenza è resa possibile, per la maggior parte, da motivi di carattere organizzativo, dipendenti dalla differenza di strutture aziendali e dalla capacità commerciale nell'organizzazione dell'offerta, nonché dai fattori economici, conseguenti ai minori costi di produzione;

dal 1° gennaio 1989, l'aumento dell'aliquota IVA dal 2 per cento al 4 per cento ha comportato un sensibile incremento dell'onere fiscale sugli acquisti di prodotti largamente impiegati nelle attività di allevamento (ad es. mangimi).

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti al fine di garantire anche per l'anno in corso una concreta misura di sostegno per la zootecnia, ricordando, in proposito, come una conferma della compensazione forfettaria nella misura del 12 per cento potrebbe rappresentare un valido strumento di supporto per gli allevamenti consentendo di limitare il decremento produttivo interno e le importazioni dall'estero, evitando di aggravare ulteriormente il *deficit* agroalimentare.

(0/2034/1/6)

DIANA ed altri

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**199ª Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di stato per le finanze Senaldi.**La seduta inizia alle ore 20,30.***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034)**

**Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) - Nuovo esame (1892-bis)**

**Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributarie (parte non stralciata) - Nuovo esame (1897)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente Berlanda, rilevando che non esistono richieste di interventi sul complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore per l'espressione dei pareri sugli emendamenti stessi.

Il relatore Beorchia si dichiara sostanzialmente favorevole all'emendamento 1, ritenendo giusto escludere l'effetto retroattivo della norma. Si dichiara poi contrario agli emendamenti presentati dal senatore Diana (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8) e a proposito di quest'ultimo dichiara preferibile la formulazione del testo del decreto; dichiara poi di essere tendenzialmente favorevole all'emendamento 1.4, sempre del senatore Diana, espungendo dal testo tuttavia il riferimento ai mutui agrari. Si esprime poi favorevolmente sugli emendamenti 1.9 - sottolineando come sia opportuno favorire in qualche modo l'attività di agriturismo - 1.10, 1a e 1b, questi ultimi due del senatore De Cinque; è invece contrario agli emendamenti 1.12 e 1.13, quest'ultimo perchè comporta una perdita di gettito.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, il relatore si dichiara contrario agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 e favorevole all'emendamento 2.0.1, dei senatori Favilla e Leonardi. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3 si dichiara favorevole all'emendamento 3.b dei senatori De Cinque e Leonardi che se approvato renderebbe superflua la presentazione degli altri emendamenti 3.2, 3.4, 3.6 e 3.7. Si dichiara poi favorevole agli

emendamenti 3.1 e 3.3 mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.5; per l'emendamento 3.8 dichiara di rimettersi al Governo.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, si dichiara favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.3: riguardo a quest'ultimo fa presente che in sede di esame di un recente provvedimento la medesima questione era stata portata all'attenzione del Governo e non sembravano essere sorti particolari problemi di copertura per l'abbassamento dal 20 al 10 per cento della tassa sulle operazioni a premio.

Si dichiara poi favorevole agli emendamenti 5.4 e 5.5 di analogo contenuto, mentre si dichiara contrario all'emendamento 5.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, si rimette al Governo per l'emendamento 6.1, si dichiara contrario agli emendamenti 6.2 e 6.3 (quest'ultimo solo per la parte che riguarda la soppressione del quinto comma) si esprime infine favorevolmente sull'emendamento 6.4 del senatore Cavazzuti che intende sopprimere il comma 4, invitando il Governo a rivedere la propria posizione in tema di determinazione degli indici dei prezzi.

Passando all'articolo 7, si dichiara favorevole agli emendamenti 7.1, 7.2, 7.a e 7.b. Per quanto riguarda l'articolo 10 si esprime in senso contrario sull'emendamento 10.1, in quanto comporta problemi di copertura, e in senso favorevole sugli emendamenti 10.2 e 10.a.

Considerando gli emendamenti al disegno di legge di conversione, si dichiara favorevole agli emendamenti A e C dei senatori comunisti e contrario all'emendamento B sempre degli stessi senatori comunisti. Invita poi il senatore Marniga a ritirare il proprio emendamento D e si rimette al Governo per l'emendamento E, presentato dai senatori Berlanda e Favilla, in tema di nuova determinazione degli addizionali dell'energia elettrica. Si esprime infine in senso contrario sull'emendamento F e favorevole sull'ordine del giorno presentato dai senatori Diana ed altri.

Ha quindi la parola per l'espressione del parere sugli emendamenti il sottosegretario Senaldi.

Il rappresentante del Governo si dichiara contrario agli emendamenti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12 e 1.13, si dichiara invece favorevole agli emendamenti 1.a e 1.b e si rimette alla Commissione per l'emendamento 1.10. Si riserva infine di esprimere il proprio parere sugli emendamenti 1.9 e 1.11. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, si dichiara contrario agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 mentre dichiara di rimettersi alla Commissione per l'emendamento 2.0.1. Passando agli emendamenti all'articolo 3, dichiara di dover riservare il proprio giudizio sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5, 3.8 e 3.0.1; si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.6 e 3.7, mentre per l'emendamento 3.b dei senatori De Cinque e Leonardi dichiara che il giudizio potrebbe essere positivo se fosse previsto l'inserimento del limite di 5 milioni per i rimborsi IVA. Il Sottosegretario dichiara poi di dover rinviare il giudizio su tutti gli emendamenti agli articoli 5 e 6, mentre per gli emendamenti all'articolo 7 si dichiara contrario agli emendamenti 7.2, 7.a e 7.b e favorevole al 7.1 se opportunamente riformulato. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 10, dichiara di dover rinviare il proprio parere sugli emendamenti 10.2 e 10.a, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 10.1.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti al disegno di legge di conversione, dichiara di dover rinviare il proprio giudizio sugli emendamenti

A, B e C dei senatori comunisti, invita il senatore Marniga a ritirare il proprio emendamento D, si dichiara contrario all'emendamento F e rinvia il giudizio per l'emendamento E in tema di ridefinizione dell'addizionale sull'energia elettrica.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

*La seduta termina alle 21,30.*